



Provincia di Pistoia

Consiglio Provinciale

Piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia tel.0573/374327 fax 0573/374575
 urp@provincia.pistoia.it

Allegato al n. 145809/2013 di Protocollo

Oggetto: Avviso di indizione di procedura pubblica per l'elezione, da parte del Consiglio Provinciale, del Difensore Civico della Provincia di Pistoia per il quinquennio 2014-2019.

AVVISO PUBBLICO

Richiamata la delibera di Consiglio provinciale n. 403 del 26.11.2008 di nomina, a seguito di elezione, del Difensore Civico della Provincia di Pistoia per cinque anni;

Considerato che il Difensore Civico della Provincia di Pistoia si è insediato nella carica in data 15.1.2009 come da delibera di Consiglio provinciale n. 3 del 15.1.2009;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Provinciale, il Difensore civico rimane in carica cinque anni;

Dato atto altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del vigente Regolamento del Difensore Civico approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 240 del 15 luglio 2008, tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente la data di conclusione del mandato quinquennale del Difensore civico il Presidente del Consiglio provinciale provvede ad emanare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature

Premesso quanto sopra:

E' indetta procedura pubblica per l'elezione, da parte del Consiglio Provinciale, del Difensore Civico della Provincia di Pistoia, ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento del Difensore Civico" approvato con la delibera di Consiglio Provinciale sopra citata e dell'art. 34 e ss. dello Statuto Provinciale, che di seguito si riportano.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

"Art. 34

Istituzione

1. E' istituito, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione, l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore Civico interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, sulle carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli abusi della Amministrazione nei confronti dei cittadini. Esercita altresì le altre funzioni previste dalla legge.

3. Il regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, disciplina le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature, l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio, i rapporti con i cittadini e con l'Amministrazione.

4. I Comuni della Provincia e gli altri Enti, Istituzioni ed Aziende che ne facciano richiesta, possono avvalersi del Difensore Civico, previa stipula di convenzione da approvarsi da parte del Consiglio provinciale, sentito il parere del Difensore Civico, se insediato.

5. La convenzione stabilisce le modalità, i tempi e la quota di partecipazione alle spese sostenute dalla Provincia.

Art. 35

Requisiti e modalità di elezione

1. Il Difensore civico deve possedere i requisiti per l'elezione al Consiglio provinciale, essere figura di comprovata integrità morale ed autorevolezza, offrire garanzie di indipendenza e di imparzialità, possedere titoli, esperienze professionali e amministrative per il miglior assolvimento del proprio compito. E' comunque richiesto il diploma di laurea in materie giuridiche o equipollente.

2. L'Ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale e di parlamentare, con l'appartenenza ad organi esecutivi e di governo, nonché con l'esercizio della professione forense. Le cause d'incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della elezione o, se sopravvenute, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

3. E' eletto dal Consiglio provinciale, previo esperimento di procedura con evidenza pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 36

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico rimane in carica per cinque anni, esercitando le sue funzioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

2. Decade per le stesse cause per le quali decadono i consiglieri provinciali. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale, con deliberazione motivata.

3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio provinciale adottata con votazione segreta e con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

4. Nei casi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 le deliberazioni consiliari debbono essere precedute dalla contestazione all'interessato delle cause di decadenza o revoca ipotizzate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.

Art. 37

Funzioni e prerogative

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Può intervenire presso l'Amministrazione provinciale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. Decide, per quanto di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge, sui ricorsi dei cittadini al diniego, espresso o tacito, al diritto di accesso, esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

4. La funzione di Difensore Civico provinciale è onoraria e non implica, in alcun caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia. Al Difensore civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di funzione determinata dal Regolamento e non superiore al settanta per cento di quella stabilita dalla legge per gli assessori provinciali.

5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a rimuoverle. La relazione viene discussa dal Consiglio provinciale entro il mese di giugno e resa pubblica. Analoga relazione dovrà essere presentata ad ognuno degli altri soggetti convenzionati a norma dell'articolo 34, commi 4 e 5."

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

" Art. 1

Finalità del regolamento

1. Lo Statuto ha istituito, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione, l'Ufficio del Difensore civico che interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, sulle carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli abusi della Amministrazione nei confronti dei cittadini e che esercita altresì le altre funzioni previste dalla legge.

2. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, disciplina le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature, l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio, i rapporti con i cittadini e con l'Amministrazione.

Art. 2

Requisiti

1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto il Difensore Civico deve possedere i requisiti per l'elezione al Consiglio provinciale, essere figura di comprovata integrità morale ed autorevolezza, offrire garanzie di indipendenza e di imparzialità, possedere titoli, esperienze professionali e amministrative per il miglior assolvimento del proprio compito. E' comunque richiesto il diploma di laurea in materie giuridiche o equipollente.

2. L'Ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale e di parlamentare, con l'appartenenza ad organi esecutivi e di governo, nonché con l'esercizio della professione forense. Le cause d'incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della elezione o, se sopravvenute, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica.

Art. 3

Avvio della procedura di evidenza pubblica

- 1. Tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente la data di conclusione del mandato quinquennale del Difensore civico o, in caso di vacanza dell'Ufficio, entro trenta giorni da quando essa si sia verificata, il Presidente del Consiglio provinciale provvede ad emanare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature.*
- 2. All'avviso è data pubblicità attraverso gli albi della Provincia e dei comuni, il sito internet dell'amministrazione e per estratto sulla stampa locale.*
- 3. Ogni proposta di candidatura, sottoscritta dall'interessato, è inviata, entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo, alla Presidenza del Consiglio, corredata della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto e di documentato curriculum che evidenzi il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 35, comma 1, dello Statuto e della dichiarazione sulla inesistenza di cause di incompatibilità.*

Art. 4

Esame delle candidature

- 1. Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Presidente del Consiglio trasmette le candidature pervenute al Dirigente del Servizio Affari Generali della Provincia, per l'istruttoria.*
- 2. Qualora dall'istruttoria emergano vizi formali, il Dirigente invita l'interessato a sanarli, assegnandogli un termine non superiore ai cinque giorni.*
- 3. Entro dieci giorni dal ricevimento, il Dirigente trasmette le proposte di candidatura alla Conferenza dei Capigruppo, motivando le eventuali proposte di esclusione.*
- 4. La Conferenza dei Capigruppo, esprime il proprio parere, entro cinque giorni, sull'ammissibilità delle candidature*

Art. 5

Elezione del Difensore Civico

- 1. Il Presidente del Consiglio inserisce l'elezione del Difensore Civico all'ordine del giorno della prima seduta utile.*
- 2. Il Consiglio decide preliminarmente, a maggioranza e a voto palese, sull'ammissibilità delle candidature. Prima del voto, il Presidente illustra le eventuali proposte di esclusione formulate dal Dirigente, dando conto del parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo. Sono ammessi interventi per dichiarazione di voto per un tempo non superiore ai cinque minuti.*
- 3. Deliberata l'ammissibilità, il Presidente del Consiglio illustra succintamente le proposte di candidatura. Non sono ammessi interventi, neanche per dichiarazione di voto.*

4. *Successivamente si procede alla votazione , a scrutinio segreto. E' eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.*

Art. 6

Durata in carica, decadenza e revoca

1. *Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, il Difensore civico rimane in carica per cinque anni, esercitando le sue funzioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.*

2. *Decade per le stesse cause per le quali decadono i consiglieri provinciali. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale, con deliberazione motivata.*

3. *Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio provinciale adottata con votazione segreta e con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.*

4. *Nei casi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 le deliberazioni consiliari debbono essere precedute dalla contestazione all'interessato delle cause di decadenza o revoca ipotizzate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.*

Art. 7

Rapporti con altri enti

1. *I Comuni della Provincia e gli altri Enti, Istituzioni ed Aziende che ne facciano richiesta, possono avvalersi del Difensore Civico, previa stipula di convenzione da approvarsi da parte del Consiglio provinciale, sentito il parere del Difensore Civico, se insediato.*

2. *La convenzione stabilisce le modalità, i tempi e la quota di partecipazione alle spese sostenute dalla Provincia.*

Art. 8

Funzioni e prerogative

1. *Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.*

2. *Può intervenire presso l'Amministrazione provinciale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tale scopo il Difensore Civico può accedere a tutti i documenti dell'Amministrazione, pur rimanendo vincolato al dovere di segretezza e riservatezza previsto dalla legge.*

3. Decide, per quanto di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge, sui ricorsi dei cittadini al diniego, espresso o tacito, al diritto di accesso, esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

4. Il Difensore Civico, previa intesa con il Presidente del Consiglio, deve stabilire e rendere pubblici gli orari di apertura dell'ufficio e di ricevimento dei cittadini.

5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a rimuoverle. La relazione viene discussa dal Consiglio provinciale entro il mese di giugno e resa pubblica. Analoga relazione dovrà essere presentata ad ognuno degli altri soggetti convenzionati a norma dell'articolo 34 dello Statuto, commi 4 e 5.

6. Il Difensore Civico si avvarrà del personale assegnato all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico per le funzioni di segreteria e potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, degli uffici dell'Amministrazione per qualsiasi attività di approfondimento istruttorio per lo svolgimento delle sue funzioni.

7. Il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione della Consigliera Provinciale di Parità, del Centro Antidiscriminazione della Provincia, della Commissione Provinciale per gli Espropri, nonché di tutti gli altri Istituti che svolgano funzioni di tutela dei cittadini e di garanzia, imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni; promuove, d'intesa con il Presidente del Consiglio provinciale, forme di collaborazione con il Difensore Civico regionale e con gli altri Difensori Civici.

8. Al Difensore Civico sarà assegnata una sede che sia facilmente accessibile anche ai diversamente abili.

Art. 9

Indennità e rimborsi spese

1. La funzione di Difensore Civico provinciale è onoraria e non implica, in alcun caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia. Al Difensore civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento della sua funzione, una indennità di funzione determinata pari al settanta per cento di quella stabilita dalla legge per gli assessori provinciali.

2. Qualora gli enti di cui all'art. 6 facciano richiesta di avvalersi del Difensore Civico della Provincia, modalità, tempi e quote saranno determinati nella relativa convenzione."

VISTO E RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 che prescrive "(...), a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.(...)";

VISTO E RICHIAMATO il parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 196/2011/PAR in merito alle questioni interpretative del D.L. 78/2010 sollevate da questa Amministrazione, la quale, con riferimento al primo quesito, si esprime nel senso dell'applicabilità al difensore civico dell'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 sulla base del fatto che "(...) *Le considerazioni formulate dall'Ente richiedente in merito alla quantificazione (in proporzionalità all'indennità di un assessore) della suddetta indennità di funzione non conducono all'applicazione al Difensore civico della diversa disciplina di cui all'art. 5, comma 7 della Legge 122/2010, anche in virtù del fatto che l'art. 82 TUEL, in essa richiamato, non annovera il difensore civico tra le figure elencate (sindaco, il presidente della Provincia, il Presidente della Comunità Montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni) (...)*";

DATO ATTO che, in relazione alla attuale vigenza fino al 31.12.2013 della norma sopra richiamata, questa Amministrazione si riserva di adeguare l'indennità di funzione del Difensore Civico in relazione alle disposizioni normative che dovessero essere emanate successivamente al presente Avviso;

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le domande sottoscritte e corredate della fotocopia di un documento di identità in corso di validità, dovranno essere formulate attraverso l'utilizzo del modulo allegato e **presentate entro il termine di trenta giorni** a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line della Provincia di Pistoia (<http://www.provincia.pistoia.it> - link "Albo pretorio"), ovvero il **29 OTTOBRE 2013** quindi entro il **28 NOVEMBRE 2013**, secondo le seguenti modalità:

- tramite deposito a mano presso la Portineria della Provincia di Pistoia, Piazza San Leone, 1 – Pistoia, (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì),
- inviata per mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio della Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone, 1 – Pistoia, CAP 51100,
- per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) provincia.pistoia@postacert.toscana.it purché inviate secondo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005.¹

¹ **Art. 65.** *Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

Qualora il termine di presentazione della domanda scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo.

Dell'osservanza di tale termine farà fede:

- per le domande depositate a mano: il timbro a data di entrata della Provincia di Pistoia, che viene rilasciato presso la Portineria, all'indirizzo e negli orari sopra specificati.

- per le domande inviate per mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento: il timbro e data dell'Ufficio Postale accettante;

- per le domande inviate tramite casella di posta elettronica: la data di invio delle stesse.

LE DOMANDE PRESENTATE SECONDO LE MODALITA' SOPRA INDICATE E NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA PRESENTAZIONE DOVRANNO PERVENIRE, COMUNQUE, ENTRO IL TRENTACINQUESIMO GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA E QUINDI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 3 DICEMBRE 2013 DELL'OSSERVANZA DI TALE TERMINE FARA' FEDE IL TIMBRO A DATA DELL'UFFICIO PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

Sul retro della busta, il mittente dovrà indicare il proprio nome, cognome ed indirizzo e sul retro della busta e nell'oggetto della PEC la dizione: "PROCEDURA PUBBLICA PER L'ELEZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di indirizzo da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere allegato il *curriculum vitae*, datato e firmato, che evidenzii in particolare, anche attraverso l'allegazione di documenti e pubblicazioni, il proprio percorso formativo di studi, le esperienze culturali e professionali maturate, le capacità ed attitudini possedute in campo giuridico-amministrativo, in relazione al miglior assolvimento dei compiti ascrivibili al profilo meglio descritto nello Statuto e nel Regolamento del Difensore Civico, in relazione alle esigenze in esso specificate.

Non saranno ammesse le domande:

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. abrogato


4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

- Presentate oltre il termine perentorio di scadenza indicato nella premessa del presente paragrafo;
- Nel caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con modalità difformi da quanto previsto dal sopra richiamato 65, comma 1, del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005;
- Prive di curriculum;
- Prive della firma del candidato a sottoscrizione della domanda;

All'Avviso è data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet della Provincia (www.provincia.pistoia.it), Sezione "Difensore civico".
Sarà altresì inviato ai Comuni della Provincia per la pubblicazione nei rispettivi Albi e, per estratto, alla stampa locale.

Pistoia, **24 OTT. 2013**

Il Presidente del Consiglio provinciale
Silvano Calistri



Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura selettiva rivolgersi a:
Ufficio del Presidente del Consiglio:
Sig.ra Silvia Monti tel.0573/374327
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Personale e Sport:
Dr.ssa Chiara Guastini tel. 0573/374321.
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico – Urp – Numero verde 800 246 245

Egr. Sig. Presidente del Consiglio Provinciale
della Provincia di Pistoia
Piazza S. Leone, 1
51100 Pistoia

Il/La sottoscritto/a

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia	Cap
Codice Fiscale		
Comune di residenza	Provincia	Cap
Via / Piazza	N°	Recapiti telefonici

DOMICILIO ELETTO AGLI EFFETTI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CUI DEVONO ESSERE INVIATE TUTTE LE COMUNICAZIONI SE DIVERSO DALLA RESIDENZA

Comune	Prov.	CAP	Via / Piazza	n°	Recapiti telefonici
--------	-------	-----	--------------	----	---------------------

(EVENTUALE) INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CUI DEVONO ESSERE INVIATE TUTTE LE COMUNICAZIONI

Visto l'avviso per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'elezione alla carica di Difensore Civico della Provincia di Pistoia per il quinquennio 2014-2019, pubblicato all'Albo Pretorio on line della Provincia di Pistoia dal 29 OTTOBRE 2013 al 28 NOVEMBRE 2013.

Preso visione dello Statuto e del Regolamento del Difensore Civico della Provincia di Pistoia;

PROPONE

la propria candidatura alla elezione a Difensore Civico della Provincia di Pistoia per il quinquennio 2014-2019 e a tal fine

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false

1 – di essere in possesso del seguente titolo di studio che per grado e tipologia dà diritto all'ammissione:

Laurea in¹ _____ conseguita presso l'Università di _____

Facoltà di _____ nell'anno accademico _____

con la votazione _____;

2 – di essere in possesso dei diritti civili e politici, in quanto iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____;

3 – di non trovarsi in alcuna delle cause o condizioni di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Consigliere provinciale, previste dal Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali", Capo II, Titolo III , Parte I, dall'art. 78, comma 5, dello stesso Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, e s.m.i., dall'art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e dal Capo VI Decreto Legislativo 8.4.2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190." e che non esistono cause ostative alla suddetta carica, previste da norme vigenti (come risultano dall'allegato);

4 – di non ricoprire la carica di Consigliere comunale, provinciale e regionale e di Parlamentare, né di essere membro di Organi esecutivi e di governo di detti Enti e di non esercitare la professione forense;

5 – di possedere titoli, esperienze professionali e amministrative per il miglior assolvimento del proprio compito come risulta da curriculum allegato.

Pertanto allega:

- curriculum vitae datato e debitamente sottoscritto;
- copia di un documento d'identità in corso di validità
- _____

Data,

Firma

¹ Indicare la Laurea posseduta specificando se vecchio ordinamento oppure specialistica o magistrale indicando in questo caso la classe di appartenenza.

1) Sottoscrizione della domanda.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la validità della presente istanza, deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, il quale, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali ed alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R..

2) Informativa privacy

ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali verranno trattati dal dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato e dal Consiglio provinciale nell'ambito dello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali in relazione al procedimento da Lei avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere alla conclusione dello stesso .

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali il dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato ed i suoi collaboratori incaricati del trattamento.

I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda e per la verifica dei dati personali da Lei dichiarati;

5. Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 con sede in Pistoia. Il Responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato ed il Presidente del Consiglio provinciale.

3) Inizio del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art.7 della L.241/90 il richiedente è informato che:

- l'inizio del procedimento relativo alla presente istanza è dato dal giorno di acquisizione della stessa agli atti della Provincia di Pistoia;
- gli uffici che cureranno l'istanza sono: il Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato per l'istruttoria in ordine all'ammissibilità e l'Ufficio della Presidenza del Consiglio;
- la conclusione del procedimento avverrà con l'atto di nomina del Consiglio provinciale.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Parte I, Titolo III, Capo II – INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

Art. 55 Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.

Art. 56 Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 57 Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Art. 58 Cause ostative alla candidatura

Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 10 del D.Lgs. 235/2012

Art. 59 Sospensione e decadenza di diritto

Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 10 del D.Lgs. 235/2012

Art. 60 Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; (108)
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) *Numero abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 980), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010;*
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli *articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.*

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 61 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

Art. 62 Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Art. 63 Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' *articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia

Art. 65 Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 66 Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Art. 67 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Art. 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 69 Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 70 Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4. Comma abrogato dall'art. 34, comma 26, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150;

Parte I, Titolo III, Capo IV – STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 78 Doveri e condizione giuridica

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 63, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

CAPO IV - Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e

componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

CAPO IV - Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.



Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia tel. 0573/374274, fax 0573/374285
e-mail i.ambrogini@provincia.pistoia.it

PROVINCIA DI PISTOIA
- PROTOCOLLO GENERALE -

Prot. n. 0145809 / 2013 / P

Data 28/10/2013 Class.03-02

Pistoia, li _____

All'Ufficio Archivio

OGGETTO: Richiesta pubblicazione avviso di indizione di procedura pubblica per l'elezione, da parte del Consiglio Provinciale, del Difensore Civico della Provincia di Pistoia per il quinquennio 2014-2019.

Si chiede la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Pistoia dal 29 OTTOBRE 2013 al 28 NOVEMBRE 2013 dell'allegato avviso di indizione di procedura pubblica per l'elezione, da parte del Consiglio Provinciale, del Difensore Civico della Provincia di Pistoia per il quinquennio 2014-2019.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Naria Ambrogini